

REGOLAMENTO

ai sensi dell'art. 125-bis.1 del T.U. 58/1998

approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 settembre 2026

Art. 1 – Modalità di svolgimento dell'assemblea

1.1. Il Consiglio di Amministrazione delibera, in occasione della convocazione di ciascuna assemblea, le modalità di svolgimento dell'assemblea medesima avuto riguardo a criteri di efficienza e trasparenza.

1.2. Il Consiglio di Amministrazione, più precisamente, in occasione di ciascuna assemblea delibera, con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori indipendenti, in applicazione di quanto consentito dall'art 125-bis.1 del T.U. 58/1998, se essa si debba svolgere:

- (i) in luogo fisico, con la partecipazione diretta dei soggetti legittimati nei modi di legge, ferma la possibilità di stabilire una soglia individuale di possesso azionario per poter partecipare alla discussione, secondo quanto indicato nell'art. 7 del presente Regolamento;
- (ii) in luogo fisico, con la esclusiva presenza del rappresentante designato secondo quanto consentito dalla legge;
- (iii) mediante mezzi di telecomunicazione, con la esclusiva presenza del rappresentante designato secondo quanto consentito dalla legge.

1.3. Con successiva modifica del Regolamento, potranno essere disciplinate le condizioni e le modalità della partecipazione all'assemblea con la presenza diretta esclusiva o facoltativa mediante mezzi di telecomunicazione degli aventi diritto.

1.4. Il presente Regolamento si riferisce alle assemblee convocate secondo le modalità di cui ai punti (ii) e (iii) del precedente art. 1.2., salva l'applicazione alle assemblee che si svolgono in luogo fisico del successivo articolo 7 e a qualsiasi assemblea delle disposizioni meramente riproduttive della disciplina generale applicabile per legge o regolamento e salva altresì l'applicazione del Regolamento assembleare approvato dall'assemblea del 17 aprile 2013.

1.5. Il Consiglio di Amministrazione si riserva di integrare o modificare nei limiti consentiti dalla normativa protempore vigente il presente Regolamento in occasione delle singole assemblee, dandone notizia nell'avviso di convocazione ed in pari data sul sito internet della Società.

1.6. Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori indipendenti.

Art. 2 - Rappresentante designato esclusivo

2.1. Il Consiglio di Amministrazione individua il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del T.U. 58/1998, avuto riguardo a criteri di efficienza e trasparenza, valutandone le caratteristiche di professionalità ed indipendenza.

Art. 3 - Integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea e presentazione di nuove proposte di delibera

3.1. L'integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea e la presentazione di nuove proposte di delibera sono disciplinate dall'articolo 126-*bis* del T.U. 58/1998.

Art. 4 - Diritto di porre domande prima dell'assemblea e dichiarazioni di voto

4.1. Nelle assemblee che si svolgono per il tramite esclusivo del rappresentante designato, il diritto di porre domande prima dell'assemblea è disciplinato dall'articolo 127-*ter*, comma 3 bis, del T.U. 58/1998. Pertanto, il diritto di porre domande è esercitato unicamente prima dell'assemblea. L'avviso di convocazione indica il termine, non anteriore alla data indicata nell'articolo 83-*sexies*, comma 2, del T.U. 58/1998 entro il quale le domande devono pervenire alla società. La società fornisce almeno tre giorni prima dell'assemblea le risposte alle domande pervenute.

4.2. La società valuta la pertinenza delle domande agli argomenti all'ordine del giorno secondo principi di correttezza e trasparenza, tenendo anche in considerazione la presenza di informazioni soggette a tutela della *privacy* oppure a regole e clausole in materia di riservatezza. La società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto, ovvero vertenti sui medesimi argomenti; nella formulazione delle risposte, ove necessario, la società può fare rinvio alla relazione finanziaria annuale oppure a comunicati stampa o altra documentazione resa disponibile al pubblico.

4.3. Le risposte fornite dalla società sono pubblicate, unitamente al testo integrale delle domande, sul sito internet della società. Il verbale dell'assemblea dà conto delle domande pervenute e delle risposte fornite anche mediante rinvio alla documentazione pubblicata sul sito internet.

4.4. Gli aventi diritto intervenuti in assemblea per il tramite del rappresentante designato possono inviare, con le medesime modalità ed entro il medesimo termine previsto per le domande, eventuali dichiarazioni di voto. Delle eventuali dichiarazioni di voto viene data notizia in assemblea.

Art. 5 - Votazione

5.1. Le votazioni dell'assemblea avvengono mediante dichiarazione da parte del rappresentante designato delle istruzioni di voto ricevute.

Art. 6 - Mezzi di telecomunicazione

6.1. Nelle assemblee che si svolgono per il tramite esclusivo del rappresentante designato e, in tutto o in parte, mediante mezzi di telecomunicazione, la Società mette a disposizione una piattaforma tecnologica che garantisca:

- (a) l'identificazione dei partecipanti;
- (b) l'esercizio ordinato e trasparente dei diritti degli azionisti, per il tramite del rappresentante designato esclusivo, ed in particolare la possibilità del rappresentante designato di intervenire in tempo reale e di partecipare alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.

6.2. Le specifiche tecniche per l'accesso alla piattaforma telematica e per la partecipazione all'assemblea saranno comunicate agli aventi diritto secondo le modalità e nei termini indicati nell'avviso di convocazione.

Art. 7 - Soglia individuale di possesso azionario

7.1. Nelle assemblee che si svolgono in luogo fisico con la partecipazione diretta dei soggetti legittimati nei modi di legge, la partecipazione alla discussione in assemblea può essere subordinata al possesso di azioni in misura pari allo 0,5 per mille del capitale sociale, sulla base delle azioni possedute al termine della giornata indicata nell'articolo 83 *sexies*, comma 2, del T.U. 58/1998. Resta fermo il diritto di presentare proposte di deliberazione ai sensi dell'articolo 126-*bis* del T.U. 58/1998 e di porre domande prima dell'assemblea ai sensi dell'articolo 127-*ter* del T.U. 58/1998. Dell'applicazione della soglia è data evidenza nell'avviso di convocazione dell'assemblea.

7.2 In deroga a quanto sopra, qualora sia stata presentata una proposta di delibera da parte di più azionisti, ciascuno dei quali non superi la soglia prevista dal presente articolo, il socio proponente presente in assemblea con la maggior partecipazione avrà diritto di prendere la parola una volta durante la discussione al fine di illustrare la proposta presentata.

Art. 8 - Facoltà di richiesta di adunanza in luogo fisico

8.1. Qualora la delibera del Consiglio di Amministrazione preveda che l'assemblea si svolga con le modalità di cui ai punti (ii) e (iii) del precedente art. 1.2., i soci che rappresentano, anche congiuntamente, un ventesimo del capitale sociale con diritto di voto per le materie all'ordine del giorno possono in ogni caso chiedere, nel termine di cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, che l'assemblea si svolga mediante adunanza in luogo fisico, senza ricorso in via esclusiva al rappresentante designato o ai mezzi di telecomunicazione, fermo restando quanto

previsto dal precedente art. 7. Dell'esercizio della facoltà di cui al primo periodo è data notizia entro tre giorni mediante integrazione dell'avviso di convocazione.

8.2. L'avviso di convocazione indica le modalità di invio della richiesta di cui al paragrafo che precede, prevedendo in ogni caso che la stessa sia presentata, anche per corrispondenza ovvero in via elettronica, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione e nel rispetto dei requisiti necessari per l'identificazione dei richiedenti.

Quadro normativo

Art. 125-bis.1 - Modalità di svolgimento dell'assemblea

1. Lo statuto può prevedere la modalità esclusiva con cui l'assemblea può essere svolta, fermo restando quanto previsto ai commi 5 e 7.

2. Ove lo statuto non preveda la modalità esclusiva con cui l'assemblea può essere svolta ai sensi del comma 1, l'organo di amministrazione, avuto riguardo a criteri di efficienza e trasparenza, delibera le modalità di svolgimento dell'assemblea. L'organo di amministrazione può prevedere, con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori indipendenti o con l'approvazione del consiglio di sorveglianza, che l'assemblea si svolga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione ovvero che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla società ai sensi dell'articolo 135-undecies, cui possono essere conferite deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4. Può altresì essere prevista l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica ai sensi dell'articolo 2370, comma quarto, del codice civile.

3. Al fine di avvalersi della facoltà di cui al comma 2, secondo periodo, l'organo di amministrazione approva, con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori indipendenti o con l'approvazione del consiglio di sorveglianza, un regolamento da pubblicarsi sul sito internet dell'emittente e richiamato nell'avviso di convocazione di cui all'articolo 125 bis, con cui si determinano condizioni e modalità della partecipazione del socio alle assemblee di cui al comma 2, idonee in ogni caso ad assicurare tutele e garanzie adeguate all'esercizio ordinato e trasparente dei diritti degli azionisti previsti dalla legge.

4. Lo statuto o in alternativa il regolamento di cui al comma 3 possono, altresì, stabilire, in caso di adunanza in luogo fisico o di intervento mediante mezzi di telecomunicazione, una soglia individuale di possesso azionario, comunque non superiore allo 0,5 per mille del capitale sociale, sulla base delle azioni possedute al termine della giornata indicata nell'articolo 83 sexies, comma 2, cui subordinare la partecipazione alla discussione in

assemblea. Resta fermo il diritto di presentare proposte di deliberazione ai sensi dell'articolo 126-bis e di porre domande prima dell'assemblea ai sensi dell'articolo 127-ter. Dell'applicazione della soglia di cui al primo periodo è data evidenza nell'avviso di convocazione dell'assemblea.

5. Ove lo statuto o la deliberazione dell'organo di amministrazione di cui al comma 2 prevedano che l'assemblea si svolga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione o mediante il rappresentante designato dalla società, i soci che rappresentano, anche congiuntamente, un ventesimo del capitale sociale con diritto di voto per le materie all'ordine del giorno, ovvero la misura inferiore prevista dallo statuto, possono in ogni caso chiedere, nel termine di cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, che l'assemblea si svolga mediante adunanza in luogo fisico, senza ricorso in via esclusiva al rappresentante designato o ai mezzi di telecomunicazione, fermo restando quanto previsto dal comma 4. Dell'esercizio della facoltà di cui al primo periodo è data notizia entro tre giorni mediante integrazione dell'avviso di cui all'articolo 125-bis.